

FAQ

Fondo Rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo – FRI-Tur

Decreto MITUR del 28 gennaio 2023 - Decreto Interministeriale MITUR-MEF del 28 dicembre 2021 – Art. 3 decreto-legge 6 novembre 2021 n.152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233

A. Soggetti beneficiari

1) Q: Le imprese operanti esclusivamente nel settore della ristorazione, possono presentare domanda di incentivo?

A: No, le imprese operanti esclusivamente nel settore della ristorazione che non svolgono attività turistico-ricettiva non possono presentare domanda di incentivo, non essendo ricomprese nell'elenco dei soggetti beneficiari previsto dalla normativa di riferimento.

2) Q: Quali tipi di forme giuridiche possono presentare domanda di agevolazione?

A: Possono presentare domanda di agevolazione tutte le imprese attive e che esercitano una delle attività di cui all'Articolo 4, comma 1, del Decreto del Ministero del Turismo del 28 gennaio 2023.

3) Q: Quali sono i requisiti che devono possedere le imprese al momento della presentazione della domanda?

A: le imprese proponenti devono:

- gestire un'attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi ovvero essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui è esercitata l'attività ricettiva o il servizio turistico
- essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese ed inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di liquidazione anche volontaria o di fallimento
- avere una stabile organizzazione di impresa sul territorio nazionale
- essere in regola con le disposizioni in materia di normativa edilizia, urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni, della salvaguardia dell'ambiente e con gli obblighi contributivi
- essere in regime di contabilità ordinaria
- essere in possesso di una positiva valutazione del merito di credito da parte di una banca finanziatrice e di una delibera di finanziamento rilasciata da quest'ultima
- adottare un apposito regime di contabilità separata laddove operanti nel settore agricolo o della pesca
- non ricadere nelle fattispecie previste dall'articolo 4, comma 4, del Decreto del Ministero del Turismo del 28 gennaio 2023

B. Interventi ammissibili

1) Q: Quali sono i programmi di intervento ammissibili alle agevolazioni?

A: Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto del Ministero del Turismo del 28 gennaio 2023 sono considerati programmi ammissibili quelli che riguardano:

- incremento dell'efficienza energetica

- riqualificazione antisismica
- eliminazione delle barriere architettoniche
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, installazione di manufatti e prefabbricati, funzionali alla realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche
- realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali (solo per gli stabilimenti termali)
- digitalizzazione
- acquisto/rinnovo arredi

2) Q: Quali sono i requisiti che devono possedere i programmi di investimento?

A: Ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del Decreto del Ministero del Turismo del 28 gennaio 2023, i programmi di investimenti devono:

- essere compatibili con le finalità statutarie dell'impresa proponente;
- essere organici e funzionali all'attività esercitata dall'impresa proponente;
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di incentivo;
- essere realizzati nell'ambito di una o più delle unità locali dell'impresa proponente (su territorio nazionale);
- comportare spese ammissibili di importo compreso tra € 500.000,00 e € 10.000.000,00 (al netto dell'IVA);
- essere idonei a realizzare il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva;
- non essere realizzati in adempimento a norme di legge obbligatorie;
- essere avviati e conclusi rispettivamente entro 6 e 30 mesi dalla data di stipula Contratto di finanziamento;
- essere conformi ai principi del DNSH;

B: I programmi di investimento devono escludere le attività di cui all'art. 5, comma 5, del Decreto del Ministero del Turismo del 28 gennaio 2023

3) Q: Il programma di investimento può riguardare la realizzazione di una nuova unità locale da destinare allo svolgimento di un'attività turistico-ricettiva?

A: No, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 2 e dell'art. 5, comma 3, lett. f), la misura agevolativa finanzia programmi di investimento presentati da imprese che gestiscono un'attività turistico-ricettiva ovvero che sono proprietarie degli immobili oggetto di intervento presso cui è esercitata l'attività ricettiva o il servizio turistico, avendo come obiettivo il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva. A tale riguardo, si precisa come la relazione tecnica con riferimento all'art. 3 del Decreto-legge n. 152/2021, precisi esplicitamente come la misura incentiva la realizzazione di lavori di ristrutturazione di infrastrutture già esistenti.

C. Spese Ammissibili

1) Q: Quali sono le categorie di spese ammissibili?

A: Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Decreto del Ministero del Turismo del 28 gennaio 2023, sono ammissibili le seguenti spese di investimento, al netto dell'IVA, sostenute direttamente dal Soggetto beneficiario, rientranti nei seguenti limiti dell'investimento totale ammissibile:

- servizi di progettazione relativi alle successive voci di spesa nella misura massima complessiva del 2%
- suolo aziendale e sue sistemazioni, nella misura massima del 5%
- fabbricati, opere murarie e assimilate, nella misura massima del 50%
- macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica
- investimenti in digitalizzazione, esclusi i costi di intermediazione, nella misura massima del 5%

Per maggiori dettagli, fare riferimento al documento “Elenco Spese ammissibili” nella sezione normativa del sito https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2023/01/Spese_ammissibili_Art_3_30_01_2023.pdf

2) Q: Qual è l'importo minimo e massimo dell'investimento ammissibile?

A: Ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett.e), del Decreto del Ministero del Turismo del 28 gennaio 2023, il programma di investimento deve comportare spese ammissibili, al netto dell'IVA, complessivamente non inferiori a euro 500.000,00 e non superiori a euro 10.000.000,00.

3) Q: Le spese ammissibili comprendono l'IVA?

A: No, l'iva non è ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui l'iva, realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario, non sia dallo stesso recuperabile.

4) Q: Nella domanda di agevolazione è possibile presentare spese sostenute per progetti avviati prima della data di presentazione della domanda stessa?

A: No, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett.c), del Decreto del Ministero del Turismo del 28 gennaio 2023, i programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di incentivo. Per avvio del programma di investimento si intende la data di inizio dei lavori relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale delle condizioni si verifichi prima.

L'acquisto del suolo aziendale e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio del programma di investimento, ferma restando la non ammissibilità delle relative spese antecedentemente alla presentazione della domanda.

D. Incentivi Riconoscibili

1) Q: Che tipo di agevolazioni prevede la misura?

A: sono previste due forme di incentivo:

- ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 152/2021, il **Contributo diretto alla spesa** (contributo conto impianti): concedibile nella misura massima del **35%** delle spese e dei costi ammissibili, tenuto conto dei limiti percentuali massimi in base alla dimensione di impresa e alla localizzazione dell'investimento, coerentemente con i *target* di attuazione previsti dal PNRR. (cfr. FAQ n. 2).
- ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Decreto del Ministero del Turismo del 28 gennaio 2023 il **Finanziamento agevolato** è concesso da Cassa Depositi e Prestiti - CDP ad un tasso nominale annuo pari allo 0,50%, con una durata compresa tra i 4 e i 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di Finanziamento.

Al finanziamento agevolato è associato un **finanziamento bancario** a tasso di mercato di pari importo e durata, erogato da una Banca finanziatrice aderente alla Convenzione del 29 agosto 2022 sottoscritta dal Ministero del Turismo, ABI e CDP (https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/09/20220829-ADP41922-Convenzione-FRI-Turismo_signed.pdf).

2) Q: Quali sono i limiti percentuali massimi applicabili al contributo diretto alla spesa?

A: Il contributo diretto alla spesa è concesso sulla base degli importi ammissibili delle spese tenendo conto dei seguenti limiti percentuali massimi stabiliti dall'art. 7, comma 2, del Decreto Interministeriale del 28/12/2021, riepilogati nella seguente tabella:

DIMENSIONE AZIENDALE	LOCALIZZAZIONE INVESTIMENTO		
	Art. 14 GBER – Carta degli aiuti a finalità regionale		Art. 17 GBER – Zone Pmi
	Zona A	Zona C – non predefinite	
<i>Micro impresa</i>	30%*	25%	15%
<i>Piccola impresa</i>	23%*	20%	15%
<i>Media impresa</i>	18%	15%	5%
<i>Grande Impresa</i>	10%	5%	N.A.

*+5% per quota parte degli investimenti relativi ad interventi a supporto dell'innovazione digitale

3) Q: Quale è la normativa applicabile per determinare i massimali di aiuto ESL delle agevolazioni?

A: Ai sensi dell'art. 7, comma 8, del Decreto del Ministero del Turismo del 28 gennaio 2023, gli incentivi (contributo diretto alla spesa e finanziamento agevolato) devono rispettare i limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dal Regolamento UE n. 651/2014 (c.d. GBER).

4) Q: Cosa succede qualora il valore complessivo dell'incentivo superi i massimali di aiuto ESL previsti dal Regolamento GBER?

A: In tale caso, l'art. 7, comma 9, del Decreto del Ministero del Turismo del 28 gennaio 2023 stabilisce che l'importo dell'incentivo è ridotto al fine di garantire il rispetto dei limiti stabiliti dal GBER, riducendo il contributo diretto alla spesa concedibile. Tale circostanza implica che l'impresa proponente, ai sensi dell'art.7, comma 10, del suddetto decreto, è tenuta ad apportare ulteriori risorse finanziarie per assicurare la copertura integrale del programma di investimento.

5) Q: In caso di programma di investimento che riguardi più unità locali ubicate in aree di aiuto differenti del territorio nazionale, come si determinano le percentuali di ESL e di contributo diretto alla spesa?

A: Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto del Ministero del Turismo del 28 gennaio 2023, le percentuali di ESL e di contributo da applicare sono quelle del regime relativo alla localizzazione della singola unità locale. Il riferimento è alla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027, approvata con decisione della Commissione europea C (2021) 8655 del 2 dicembre 2021 relativa al caso SA.100380 e modificata con decisione C (2022) 1545 del 18 marzo 2022 relativa al caso SA.101134.

6) Q: L'impresa proponente è tenuta ad apportare ulteriori risorse finanziarie?

A: L'art. 7, comma 10, del Decreto del Ministero del Turismo del 28 gennaio 2023, stabilisce che la somma del finanziamento agevolato, del finanziamento bancario e del contributo diretto alla spesa non può essere superiore al 100% dei costi e delle spese ammissibili. L'impresa proponente è, pertanto, tenuta ad assicurare la copertura integrale del Programma di investimento, inclusi i costi necessari ma non ammissibili e l'IVA complessiva, apportando ulteriori risorse finanziarie non agevolate.

E. Presentazione della domanda

1) Q: Quando è possibile presentare la domanda di agevolazione?

A: Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Decreto del Ministero del Turismo del 28 gennaio 2023, la domanda di incentivo può essere presentata a partire dalle ore 12:00 del 01 marzo 2023 alle ore 12:00 del 31 marzo 2023.

È possibile scaricare la modulistica necessaria per la presentazione della domanda alla seguente pagina web: <https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fri-tur/modulistica>.

2) Q: Come si presenta la domanda?

A: Esclusivamente online, effettuando l'accesso tramite SPID, CIE o CNS. Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione richiesta dall'art. 9, comma 9, del Decreto del Ministero del Turismo del 28 gennaio 2023. La domanda di agevolazione e gli allegati, fatta eccezione per l'asseverazione di stima dei costi, firmata dal tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale (cfr. FAQ n.6), devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante della società.

La domanda può anche essere compilata da un delegato del legale rappresentante della società. In questo caso, tra gli allegati da inviare, deve essere presente la delega alla compilazione firmata digitalmente dal legale rappresentante.

Per concludere la procedura di presentazione della domanda è necessario disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del legale rappresentante del soggetto proponente. Al termine della procedura on line viene assegnato un protocollo elettronico.

3) Q: È possibile presentare più di una domanda di agevolazione?

A: No, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del Decreto del Ministero del Turismo del 28 gennaio 2023, in relazione al programma di investimento proposto, ciascuna impresa proponente può presentare una sola domanda di accesso agli incentivi.

4) Q: La domanda di agevolazione andrà compilata direttamente online?

A: Sì, la domanda di agevolazione si genererà automaticamente con i dati inseriti sulla piattaforma.

5) Q: Quanto possono essere grandi i file da allegare?

A: I file da allegare non possono superare la dimensione massima di 50 MB.

6) Q: L'asseverazione di stima dei costi può essere firmata da un commercialista/revisore legale?

A: No, l'asseverazione di stima dei costi, ai sensi dell'art. 9, comma 9, lett. f), del Decreto del Ministero del Turismo del 28 gennaio 2023, deve essere firmata da un professionista indipendente abilitato all'esercizio della professione per l'ambito di riferimento dell'intervento da agevolare (es. ingegneri, architetti, etc..).

Il documento, ai sensi dell'art.9, comma 9, lett. f) del Decreto del Ministero del Turismo del 28 gennaio 2023, deve essere redatto da un tecnico "terzo" non incluso nella compagine sociale dell'azienda proponente né riconducibile al suo organigramma.

7) Q: È possibile trasmettere l'attestazione della banca finanziatrice in merito alla valutazione del merito di credito in una fase successiva dell'iter?

A: No, ai sensi dell'art. 9, comma 9, lett. h) del Decreto del Ministero del Turismo del 28 gennaio 2023, l'attestazione della delibera di finanziamento bancario - rilasciata da una delle banche finanziatrici aderenti alla Convenzione del 29 agosto 2022 firmata dal Ministero del Turismo, Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti - dovrà essere allegata alla domanda di incentivo al momento della presentazione.

Ai sensi dell'art.9, comma 8, del Decreto del Ministero del Turismo del 28 gennaio 2023, le domande presentate secondo modalità non conformi a quanto indicato nel Decreto Interministeriale MITUR-MEF del 28 dicembre 2021 e nel Decreto del Ministero del Turismo del 28 gennaio 2023 non saranno prese in esame.

F. Altro

1) **Q: Cosa si intende per “Non Arrecare un Danno Significativo” (Do No Significant Harm – DNSH)?**

A: Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Decreto del Ministero del Turismo del 28 gennaio 2023, gli interventi devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale, alla Comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e agli Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «**non arrecare un danno significativo**» a norma dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, nonché essere conformi agli orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU (2021/C 280/01).

In particolare, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del Decreto del Ministero del Turismo del 28 gennaio 2023, dovranno essere esclusi gli interventi che comportano:

- attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle
- attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento
- attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico
- attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

In caso di accertata violazione del sopra citato principio di «non arrecare un danno significativo», il soggetto beneficiario responsabile della violazione decade dall'incentivo e il Ministero provvede al recupero delle somme già eventualmente erogate.